SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 28 MAGGIO 1970 [1]

Franco Peco contro Commissione delle Comunità europee

Causa 36-69

Massime

1. *Dipendenti — Grado e posto — Equivalenza — Diritto dei dipendenti (Statuto del personale delle CC.EE., artt. 5 e 7)*
2. *Dipendenti — Direttori generali — Posti — Loro varia natura — Capacità di adattamento — Indispensabilità*
3. *Dipendenti — Posto — Accettazione — Attitudini richieste — Mancanza fatta valere dall'interessato — Cessazione dalle funzioni — Dispensa dall'impiego — Diritto ai vantaggi a questa connessi — Insussistenza*

1. I dipendenti hanno il diritto di pretendere l'osservanza del principio dell'equivalenza tra grado e posto.
2. L'amministrazione ha il diritto di accertarsi che i dipendenti di grado più elevato possiedano capacità di adattamento sufficienti per coprire posti di diversa natura.
3. La constatazione, da parte di un dipendente, che il posto al quale ha accettato di essere nominato non è adatto alle sue attitudini, non gli attribuisce alcun diritto al regime della cessazione dalle funzioni o a quello della dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, posto che entrambi detti regimi possano essere applicati solo nell'interesse del servizio.

Nella causa 36-69

FRANCO PECO, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Lanza, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Pierre-Paul Schleimer, 78, Grand-rue,

ricorrente,

1 — Lingua processuale : italiano.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, avv. Armando Telodano-Laredo, in qualità di agente, e con domicillio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

1) l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 4 giugno 1969, in quanto applica al ricorrente l'articolo 48 dello statuto del personale e nega allo stesso la possibilità di fruire dell'articolo 42 dello statuto del personale CECA ai fini della determinazione dei diritti pecuniari derivanti dalla cessazione dal servizio;

2) il risarcimento dei danni,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : R. Monaco, presidente di Sezione; A.M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla presente causa e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Il ricorrente, assunto dalla CECA il 1° febbraio 1960 ed inquadrato al grado A 2 in qualità di direttore della Direzione mercato presso la Direzione generale dell'acciaio, era promosso al grado A 1 il 9 aprile 1964 e nominato direttore generale dell'acciaio, ricoprendo quest'incarico fino al marzo 1968.

Durante il mese di luglio 1967, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi a seguito della fusione degli esecutivi, detta direzione generale veniva incorporata come semplice direzione nella nuova Direzione generale affari industriali, ed il ricorrente veniva nominato vice-direttore generale per i problemi industriali, nella nuova direzione generale, in cui doveva occuparsi dei problemi dell'acciaio.

Nel dicembre 1967 veniva creata la nuova Direzione generale « diffusione delle conoscenze » ed il 6 gennaio 1968 il ricorrente ne era nominato direttore generale nell'ambito del nuovo organico dell'amministrazione unica.
Il 27 marzo 1968, poco prima di assumere affettivamente queste nuove funzioni, il ricorrente presentava la propria candidatura al posto vacante di direttore generale per gli affari industriali, ma non era nominato a tale posto.
Il 16 aprile 1968, egli sollecitava l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 4, n. 1 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e rinnovava tale richiesta il 17 maggio 1968, sostenendo che « l'incarico di direttore generale per la diffusione delle conoscenze richiede competenze, esperienza professionale e preparazione ben diverse da quelle da me possedute ».
Il 13 giugno 1968 il presidente della Commissione gli rispondeva che questa riteneva di non potersi privare della sua collaborazione e che quindi la sua domanda non poteva essere accolta.
Il 26 maggio 1969 il ricorrente inviava alla Commissione una lettera in cui, dopo aver esposto le sue lamentele nei confronti della convenuta ed averle attribuito la responsabilità del suo cattivo stato di salute, egli dichiarava :

> « Stando così le cose, non mi resta, come la Commissione di fatto mi spinge a fare, che prendere, senza ulteriori indugi, l'iniziativa di manifestare il mio pieno e formale accordo alla rescissione del rapporto d'impiego con le Comunità europee, dichiarando inequivocabilmente la necessità di porre fine in modo definitivo ad ogni attività di impiego nell'istituzione. »

Ritenendo che la rescissione del rapporto di lavoro avvenisse per colpa della Commissione, egli chiedeva che fosse applicato nei suoi confronti il provvedimento della dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, previsto dall'articolo 50 dello statuto, e che i diritti patrimoniali spettantigli fossero determinati, in forza dell'articolo 99 dello statuto del personale CECA del 1962, in base al disposto dall'articolo 42 dello statuto del personale della CECA.
Con lettera raccomandata del 5 giugno 1969 — che costituisce la decisione parzialmente impugnata — la Commissione dichiarava di non poter accettare gli addebiti che le erano stati mossi, e precisava inoltre di essere costretta a prendere atto della volontà del ricorrente di dimettersi, di avere quindi deciso di aderire alla sua richiesta e di accettare le dimissioni con decorrenza dal 10 giugno 1969. La domanda intesa ad ottenere l'applicazione di un provvedimento di dispensa dall'impiego non poteva invece, secondo la Commissione, esser presa in considerazione, poiché i diritti pecuniari, in caso di dimissioni volontarie, sono disciplinati dall'articolo 12 dell'allegato VIII allo statuto.
Dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente è stato nominato vice presidente della società « Costruzioni metalliche Finsider » di Milano.
Il presente ricorso è stato depositato il 4 agosto 1969.
La fase scritta si è svolta ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 4 marzo 1970.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6 maggio 1970.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia: « disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ferma restando la decisione individuale della Commissione delle Comunità europee in data 4 giugno 1969, nella parte concernente la cessazione del dott. Peco dal servizio e la data di decorrenza del provvedimento, annullare la decisione stessa nella parte che concerne la motivazione di « dimis-

testimoni e mediante la corrispondenza intercorsa fra il presidente Scelba ed il commissario Colonna di Paliano.
La Commissione, inoltre, gli ha affidato un incarico senza precisare quali compiti esso comportasse, proprio perché sapeva che la definizione di tali compiti avrebbe fatto apparire che il ricorrente non aveva qualifiche sufficienti. L'avviso di posto vacante recentemente pubblicato per lo stesso posto, prova, del resto, che il ricorrente non possedeva i requisiti necessari per occuparlo.
In terzo luogo, nel procedere, a seguito del concorso interno COM/2, alla promozione di un dipendente di nazionalità francese dal grado A 2 al grado di direttore generale degli affari industriali, la Commissione ha inteso riservare questo posto ad un dipendente della stessa nazionalità del precedente titolare, mentre anche nell'altra considerazione puramente geografica (in particolare la circostanza che il ricorrente era della stessa nazionalità del Commissario responsabile) ha impedito la sua nomina al posto di direttore generale degli affari industriali.
In quarto luogo, la lettera del 13 giugno 1968, con la quale veniva negata al ricorrente la possibilità di fruire del regime di cui all'articolo 4 del regolamento 259/68, mantenendolo invece in servizio, non è conforme alle esigenze di motivazione espresse nell'articolo 25 dello statuto del personale.
La *convenuta* ribatte che in tutti questi casi essa ha agito nell'interesse del servizio.
La decizione d'includere la Direzione generale acciaio nella Direzione generale affari industriali era informata alle esigenze di razionalizzazione dei servizi.
Lo stesso si può dire quanto all'assegnazione del ricorrente alla Direzione generale per la diffusione delle conoscenze, che del resto ebbe luogo col suo pieno consenso, come si desume dai termini della lettera da lui scritta il 15 marzo 1969 al presidente Scelba e dal fatto ch'egli non abbia impugnato la nomina del sig. Toulemon a direttore generale per gli affari industriali.
La convenuta aggiunge, infine, che dopo aver inserito il ricorrente nel nuovo organico, essa si riteneva in diritto, conformemente al regolamento 259/68, di adottare nei suoi confronti un atteggiamento restrittivo circa l'accettazione di una domanda di volontariato, non diversamente da quanto essa faceva, del resto, per tutte le domande presentate da alti funzionari già inseriti nel nuovo organico.
La convenuta osserva ancora che nessuno degli atti di cui il ricorrente sostiene l'illegittimità ha costituito oggetto di un ricorso d'annullamento da parte sua, e conclude c'hegli non fornisce la prova dei pretesi sviamenti di potere, né di un illecito della Commissione.

2 — La natura della lettera 26 maggio 1969

Il *ricorrente* sostiene che con la lettera 26 maggio 1969 egli non si è dimesso volontariamente, ma ha constatato l'esistenza di una situazione di fatto, addebitabile alla Commissione, che rendeva impossibile la continuazione del rapporto di lavoro.
La convenuta ha errato interpretando la lettera come atto di dimissioni volontarie. Essa non ha fatto distinzione tra l'inequivocabile dichiarazione di volontà prevista dallo statuto (art. 48) e la formula « dichiarando inequivocabilmente la *necessità* di porre fine in modo definitivo ad ogni attività », che si trova nella lettera del 26 maggio. Vi è quindi una differenza tra la volontà soggettiva di cui parla l'articolo 48 dello statuto e la necessità oggettiva menzionata dal ricorrente.
Il ricorrente non ha inteso presentare le dimissioni volontarie, bensì dichiarare la sua volontà di porre fine, per giusta causa, al rapporto d'impiego con la Commissione.
La *convenuta* ribatte che il ricorrente, il quale sapeva perfettamente che le dimissioni volontarie costituiscono l'unico modo di estinzione del rapporto d'impiego per iniziativa del dipendente, ha in realtà rassegnato le dimissioni.

La formula adoperata nella lettera del 26 maggio 1969 riproduce esattamente, ad eccezione di una parola, il 1° comma dell'articolo 48 dello statuto. Nel dichiarare la *necessità* di porre fine a qualsiasi attività, il ricorrente alludeva soltanto ad una *necessità soggettiva*, dovuta al suo stato di salute.
Egli ha tuttavia voluto conciliare l'inconciliabile per ottenere il trattamento di quiescenza più elevato, relativo alla dispensa nell'interesse del servizio, che però può intervenire solo per decisione dell'autorità. Egli ha quindi pensato ad una soluzione basata su un preteso recesso per giusta causa.
Il ricorrente non ha affatto sollecitato, del resto, la dispensa nell'interresse del servizio. Egli avrebbe potuto farlo, ed avrebbe potuto impugnare un'eventuale decisione di rigetto, ma si è limitato ad esprimere, in modo inequivocabile, la volontà di dimettersi.

3 — Le norme che disciplinano i diritti pecuniari del ricorrente

Il *ricorrente* sostiene che le norme che regolano i suoi diritti pecuniari non possono essere quelle dell'articolo 12 dell'allegato VIII allo statuto, perché questo articolo è collegato alle dimissioni volontarie del dipendente.
I diritti in questione vanno invece determinati in base alle norme che prevedono il trattamento di quiescenza più favorevole per il dipendente, se quest'ultimo è costretto a rescindere il rapporto d'impiego per giusta causa. Ciò si può provare in due modi :
Prima di tutto in via analogica : l'esistenza di una situazione che non consente al dipendente di proseguire nel rapporto presenta molta analogia con l'ipotesi prevista dall'articolo 50 dello statuto. L'interesse del servizio, che giustifica la dispensa dall'impiego, giustifica del pari il recesso per giusta causa.
Inoltre, in via di applicazione del principio insito negli articoli 5 e 7 dello statuto. È provato che il ricorrente aveva subito una retrocessione di fatto, e ciò comporta il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale. Il ricorrente, anche allo scopo di semplificare il giudizio della Corte, ritiene che il suo diritto al risarcimento del danno materiale possa essere soddisfatto con il trattamento previsto dall'articolo 42 dello statuto CECA, in relazione agli articoli 50 e 99 dello statuto del personale.
La *convenuta* eccepisce che il ricorrente non può pretendere il regime pecuniario inerente alla dispensa dall'impiego nell' interesse del servizio, provvedimento che può essere preso soltanto con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina e non ad iniziativa del dipendente.
La confusione fra i due istituti, perfettamente distinti dallo statuto, non è assolutamente ammissibile ed è pacifico che, nella fattispecie, si tratta di dimissioni. Il ricorrente non può, del resto, invocare un preteso « recesso per giusta causa », inesistente nel diritto comunitario, e previsto solo dall'articolo 2129 del codice civile italiano, per di più soltanto nell'ambito di un rapporto contrattuale. Ad abundantiam, la convenuta sostiene che la giusta causa non esisteva.
Il *ricorrente* replica ch'egli non chiede l'applicazione di un provvedimento di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, ma soltanto le indennità previste dall'articolo 42 dello statuto CECA, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.
Egli sostiene che questo regime d'indennità può essere applicato nel suo caso, anche se ciò non è previsto dallo statuto. Il recesso per giusta causa esiste nell'ordinamento giuridico italiano; esso si applica anche ai rapporti di diritto pubblico, ed un regolamento comunitario non può ridurre i diritti preesistenti o acquisiti dai cittadini appartenenti a Stati membri della Comunità, tanto più se si tratta di diritti che non sono per nulla in contrasto con gli scopi perseguiti dalla Comunità stessa. Inoltre, lo statuto non disciplina tassativamente i diritti dei dipendenti, cosicché a questi

ultimi possono essere riconosciuti diritti che esso non prevede.

4 — Il danno materiale e morale

Il *ricorrente* assume che, se non vi fosse stata la rescissione del rapporto d'impiego nelle particolari circostanze da lui descritte, nulla avrebbe impedito la prosecuzione del suo impiego di funzionario sino all'età di 65 anni, cioè ancora per 18 anni.
Durante tutto questo periodo, egli avrebbe potuto godere di tutti i vantaggi previsti per i dipendenti europei e avrebbe potuto conseguire una pensione calcolata su un'anzianità di servizio di 28 anni. Il danno materiale da lui subito si può valutare nella differenza fra la retribuzione prevista dallo statuto e la sua retribuzione attuale in Italia, e ciò per i restanti 18 anni prevedibili di carriera, più la differenza fra i due rispettivi trattamenti di quiescenza. La differenza totale è attualmente dell'ordine di quattro milioni di lire annui, escluso il carico fiscale.
Egli ritiene, tuttavia, che il suo diritto al risarcimento possa essere soddisfatto, in via di tranzasione col trattamento previsto dall'articolo 42 dello statuto del personale CECA.
La *convenuta* ribatte che il ricorrente non può parlare di risarcimento, posto che non esiste alcuna lesione dei suoi diritti, né risulta ch'egli abbia subito danni.
Il preteso danno economico è stato calcolato, del resto, come non inferiore a lire tre milioni nel ricorso ed a lire sei milioni nella replica, senza fornire alcun elemento di valutazione. Del resto, per poter accertare l'esistenza di un danno, si deve aggiungere ai proventi del nuovo impiego la pensione versata dalle Comunità.

In diritto

1 Il ricorso è diretto in via principale all'annullamento della decisione 4 giugno 1969, con cui la Commissione ha accettato le dimissioni del ricorrente, nella parte in cui si applica a quest'ultimo il regime pecuniario proprio delle dimissioni volontarie.

2 In via subordinata, esso tende a far statuire che al ricorrente spetta, « anche a titolo di risarcimento danni patrimoniali », il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 42 dello statuto CECA in relazione agli articoli 50 e 99 dello statuto del personale, e che deve essergli attribuita, per danni morali, la somma simbolica di una lira.

3 Il ricorrente, già direttore generale, di grado A 1, della Direzione generale acciaio della CECA, veniva nominato, in occasione della fusione degli esecutivi, vice direttore generale presso la Direzione generale affari industriali della Commissione.

4 Dopo aver accettato la nomina a direttore generale della Direzione generale « Diffusione delle conoscenze », avvenuta il 20 marzo 1968, poco prima di assumere queste nuove funzioni, cioè fin dal 27 marzo 1968, egli presentava la propria candidatura al posto, nel frattempo resosi vacante, di direttore generale per gli affari industriali, posto al quale, tuttavia, il 9 aprile 1968, veniva promosso un altro dipendente.

5 Il 16 aprile, ritenendo di non possedere i requisiti necessari per coprire il posto di direttore generale al quale era stato nominato, il ricorrente sollecitava l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 4, n. 1, del regolamento 259/68/CEE, e chiedeva, in seguito, che fosse preso nei suoi confronti un provvedimento di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, come previsto dall'articolo 50 dello statuto.

6 La convenuta, ritenendo che il ricorrente fosse in grado di svolgere i compiti affidatigli, rifiutava di accettare tati richieste.

7 Il 26 maggio 1969, invocando il suo cattivo stato di salute, attestato da certificati medici e da lui attribuito alle condizioni di disagio in cui esercitava funzioni alle quali non si riteneva idoneo, il ricorrente scriveva alla Commissione nei seguenti termini : « ... Non mi resta, come la Commissione di fatto mi spinge a fare, che prendere, senza ulteriori indugi, l'iniziativa di manifestare il mio pieno e formale accordo alla rescissione del rapporto d'impiego con le Comunità europee, dichiarando inequivocabilmente la necessità di porre fine in modo definitivo ad ogni attività d'impiego nell'istituzione ».

8 Egli affermava inoltre che la rescissione del rapporto d'impiego avveniva per colpa della Commissione, per la qual cosa egli chiedeva che gli fossero riconosciuti i diritti patrimoniali connessi alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

9 Con la decisione impugnata, la convenuta accettava le dimissioni presentate dal ricorrente, ma gli rifiutava il riconoscimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla dispensa dall'impiego, precisando che i suoi diritti in questo campo erano quelli derivanti dalle dimissioni volontarie.

10 Sia la domanda d'annullamento che quella di risarcimento sono basate su un presunto comportamento illegittimo ed illecito della Commissione.

11 È quindi necessario prendere in esame innanzitutto questo assunto.

12 Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la sua nomina a direttore generale per la diffusione delle conoscenze costituisce una retrocessione di fatto, in quanto detta direzione generale svolge compiti « essenzialmente esecutivi », cosicché, destinandolo a tale posto, la Commissione ha violato la regola della corrispondenza tra il grado e l'impiego.

13 Egli sostiene inoltre di essere stato nominato a tale posto senza essere in possesso dei requisiti necessari a coprirlo.

14 Il posto di direttore generale per la diffusione delle conoscenze è un posto di grado A 1, corrispondente perciò a quello del ricorrente.

15 Ora, la differenza fra le attribuzioni delle varie direzioni generali, se poteva giustificare, da parte del ricorrente, una preferenza personale per un altro posto, non contravveniva tuttavia in alcun modo al principio della corrispondenza fra il grado e l'impiego, di cui i dipendenti possono pretendere l'applicazione.

16 D'altra parte, il ricorrente aveva accettato la nomina senza la minima riserva e, soltanto dopo che era stata respinta la sua candidatura alla Direzione generale affari industriali, egli aveva ritenuto che il posto da lui occupato non corrispondesse alle sue capacità.

17 Inoltre, la Commissione ha il diritto d'aspettarsi che un funzionario di grado elevato abbia capacità di adattamento sufficienti per svolgere funzioni di diversa natura.

18 Ciò è tanto più vero nel caso del ricorrente, in quanto le funzioni di direttore generale per la diffusione delle conoscenze corrispondevano alla sua preparazione universitaria.

19 Nominandolo a tale posto, la convenuta non ha violato alcuna norma dello statuto, né commesso alcun illecito di cui debba rispondere.

20 Neppure il rifiuto opposto al desiderio del ricorrente di fruire del regime proprio della cessazione definitiva dal servizio o della dispensa dall'impiego costituisce un atto illegittimo o illecito.

21 In proposito si deve osservare innanzitutto che il ricorrente non ha impugnato, a suo tempo, le decisioni della Commissione con le quali, prima delle sue dimissioni, gli veniva negata l'applicazione di tali regimi.

22 Per di più, il fatto che un dipendente constati che il posto, al quale ha accettato di venire nominato, non corrisponde alle capacità ch'egli crede di possedere non gli attribuisce alcun diritto a fruire di uno dei due regimi speciali in questione.

23 Il regime proprio della cessazione definitiva dal servizio, come quello della dispensa dall'impiego, possono essere applicati soltanto nell'interesse del servizio, e la convenuta, nella fattispecie, non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nel ritenere che l'interesse del servizio non giustificasse l'emanazione dei provvedimenti sollecitati.

24 Il ricorrente, d'altra parte, non deduce alcun argomento a sostegno della sua tesi, secondo la quale la decisione adottata nei suoi confronti dalla convenuta sarebbe viziata da sviamento di potere.

25 Infine, la circostanza che le dimissioni fossero dovute al fatto di esser stato nominato — con il suo consenso — ad un posto per il quale egli si riteneva poco adatto, non è tale da far dubitare della volontarietà delle dimissioni stesse.

26 La Commissione aveva quindi il diritto di considerare la lettera del 26 maggio 1969 come un atto di dimissioni volontarie, e di applicare al ricorrente il relativo regime patrimoniale.

27 Il ricorso appare perciò infondato e va respinto in ogni sua parte.

Sulle spese

28 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

29 Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 70,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 5, 7, 50, 90, 91 e 99,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute.**

Così deciso a Lussemburgo, il 28 maggio 1970.

Monaco Donner Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 28 maggio 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 6 MAGGIO 1970[1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il ricorrente di cui mi occupo oggi ha lavorato a lungo nella industria siderurgica italiana. Il 1° febbraio 1960 veniva assunto dall'Alta Autorità della CECA. Inquadrato in A 2, dirigeva dapprima la divisione mercato nell'ambito della Direzione generale acciaio. Promosso in A 1, succedeva al direttore generale il 9 aprile 1964.

Allorché nel luglio 1967, a seguito della fusione, si creò la Commissione unica, si pose il problema della riorganizzazione amministrativa. Con la fusione venivano create 24 direzioni generali e venivano nominati i rispettivi direttori. Fu soppressa la Direzione generale acciaio, che divenne una semplice direzione della Direzione generale economia industriale.

Il ricorrente non riusciva ad ottenere un posto di direttore generale e, pur mantenendo il suo inquadramento, veniva nominato vicedirettore generale presso la Direzione generale economia industriale, con competenze specifiche nel campo siderurgico. Il 22 dicembre 1967 la Commissione determinava di creare una nuova Direzione generale « diffusione delle conoscenze », come contemplato nel trattato Euratom. Il ricorrente ne veniva informato con lettera del presidente della Commissione in data 6 gennaio 1968, che per di più gli faceva parte dell'intenzione di affidargli questa nuova unità. La nomina avveniva con decisione 20 marzo 1968, che prendeva effetto dal 28 marzo 1968. L'interessato ne veniva informato con lettera 22 marzo 1968.

Evidentemente la decisione non entusiasmava il ricorrente che, il 27 marzo 1968, presentava la propria candidatura al posto di Direttore generale dell'economia industriale, che nel frattempo si era reso disponibile ed era stato dichiarato vacante. A questo posto però veniva promosso un altro dipendente con decisione 9 aprile 1968. Ciò induceva il ricorrente a presentare, il 17 aprile 1968, una domanda di cessazione dal servizio a norma dell'articolo 4 del noto regolamento 259/68, ma anche questa volta egli non riusciva nel suo intento : in una lettera del presidente datata 13 giugno 1968 si comunicava al Peco che la Commissione non intendeva privarsi della sua collaborazione e respingeva quindi la domanda. Già in una lettera del 17 maggio 1968 il ricorrente si era rivolto al presidente della Commissione e, sottolineando le particolari esigenze del posto che gli era stato affidato, cui non si confacevano le sue capacità, la sua esperienza e la sua preparazione, ripeteva la richiesta già avanzata a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68. Prima che la domanda fosse espressamente respinta, esito che il ricorrente aveva avuto modo di conoscere anticipatamente, il 4 giugno 1968 l'interessato inviava alla Commissione un reclamo chiedendo che gli venisse applicato l'articolo 50 dello statuto, cioè la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

La richiesta veniva ribadita in un reclamo indirizzato al presidente il 10 ottobre 1968, cui sono seguite ulteriori trattative coi membri della Commissione. Il 3 febbraio 1969 l'interessato riceveva una comunicazione dal vicepresidente Levi Sandri nella quale si dichiarava che il ricorrente era perfettamente in grado di svolgere le mansioni a lui affidate, mentre sarebbero sorte

1 — Traduzione dal tedesco.

notevoli complicazioni se si fosse applicato l'articolo 50 dopo qualche mese soltanto dalla nomina al nuovo posto.
Nel marzo 1969, il Peco rientrava in Italia per ragioni di salute e vi rimaneva. Un certificato medico del 21 aprile 1969 stabilisce che la malattia è conseguenza del lavoro svolto dal paziente. Nel marzo 1969 il Peco si rivolgeva al presidente del Parlamento europeo sottoponendogli il proprio caso e nel maggio 1969 pare che i contrasti abbiano raggiunto un punto critico.
Il medico curante del Peco avrebbe dichiarato che vi era pericolo di ricaduta se l'interessato, che nel frattempo si era quasi rimesso, avesse ripreso la precedente attività. Per questo motivo il ricorrente indirizzava alla Commissione una lettera in data 26 marzo 1969 nella quale si lamentava dell'andamento della propria carriera e, adducendo la sua cagionevole salute, conseguenza delle mansioni che gli erano state affidate, chiedeva che fosse posto termine al rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto avrebbe dovuto avvenire al più presto e le sue spettanze pecuniarie, data la responsabilità della Commissione, avrebbero dovuto venir calcolate a norma dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA, cioè secondo la disciplina vigente in precedenza per la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio e tuttora applicabile a norma dell'articolo 99 dello statuto CECA.
La Commissione adottava quasi subito una decisione a questo riguardo, provvedimento che ha dato origine alla presente controversia. Il 4 giugno 1969 la Commissione decideva di accogliere le dimissioni del ricorrente a norma dell'articolo 48 dello statuto, con effetto dal 10 giugno 1969. Per quanto riguarda le spettanze pecuniarie, tuttavia, non veniva deciso di applicare il combinato disposto dell'articolo 50 dello statuto e dell'articolo 42 dello statuto CECA. Tali spettanze avrebbero dovuto essere definite a norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto, secondo il quale il ricorrente ha diritto alla semplice liquidazione proporzionale all'anzianità di servizio. Il ricorrente veniva informato di ciò con lettera del vicepresidente Barre, in data 5 giugno 1969.
Il ricorrente non gradiva questa soluzione e decideva di adire la Corte il 4 agosto 1969. A quanto pare, dal 1° luglio 1969 egli aveva trovato impiego presso un'industria siderurgica italiana.
Nel ricorso, il Peco dichiara espressamente di non voler impugnare il provvedimento di licenziamento e la data stabilita per la cessazione dal servizio e di considerarsi invece leso dall'applicazione dell'articolo 48 dello statuto, che disciplina le dimissioni volontarie, nonché dalla determinazione delle spettanze pecuniarie a norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto. Egli si ritiene legittimato a chiedere — sia pure sotto forma di risarcimento — l'applicazione dell'articolo 42 del vecchio statuto CECA. Questa soluzione lo risarcirebbe dal danno conseguente alla differenza tra la sua retribuzione precedente e quella attuale. Egli ha quindi formulato varie domande, di annullamento, di accertamento e di condanna, cui si aggiunge la domanda di condanna della Commissione al risarcimento del danno morale valutato simbolicamente in una lira.
La Commissione sostiene che il ricorso è infondato; vediamo ora come stiano le cose in realtà.

Valutazione giuridica

I — Sulla ricevibilità

Non sono state sollevate eccezioni in merito e non vi è motivo di sollevarne d'ufficio, né per quanto riguarda l'osservanza del termine d'impugnazione — che si può accertare raffrontando le date fondamentali — né per quanto riguarda il fatto che la decisione 4 giugno 1969 è impugnata solo parzialmente.
Affronterò quindi senz'altro il merito della controversia.